

Andrea Fusaro

Guido Alpa sul ruolo del diritto nella società postmoderna

SOMMARIO: 1. La raccolta di saggi “Giuristi e interpretazioni” – 2. Il contenuto del volume – 3. Diritto come letteratura – 4. Diritto naturale e storia – 5. La persona – 6. Dignità e solidarietà – 7. La bioetica – 8. La solidarietà – 9. L’identità – 10. La famiglia – 11. Situazioni e *status* – 12. Antropologia giuridica – 13. L’ambito economico – 14. *Law & Economics* – 15. La nuova “*lex mercatoria*” – 16. L’assolutismo giuridico – 17. La fede nel diritto – 18. Un volume prezioso per la didattica e la ricerca.

1. *La raccolta di saggi “Giuristi e interpretazioni”*

Guido Alpa non ha bisogno di presentazioni, neppure la richiedono i suoi libri, specialmente quando - come il volume intitolato a *Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna*, edito da Marietti nel 2017- raccolgono saggi composti attraverso la sua lunga e straordinariamente prolifica attività.

L’Autore è celebre, i suoi scritti sono accreditati ovunque; nelle materie cui maggiormente si è dedicato essi ricevono costante omaggio, le citazioni non si contano. Questo dato, agevolmente constatabile e di continuo registrato, rischia però di mettere in ombra un aspetto biografico imperdibile: quanto precocemente Guido Alpa abbia manifestato sensibilità verso temi bensì ormai da decenni fioriti, ma acerbi all’epoca in cui li aveva messi al centro dei suoi interessi; basti pensare al vasto fronte della protezione del consumatore- quindi alla tutela del contraente per adesione, al danno da prodotti-, poi alla persona, al rispetto dell’identità e della dignità. Merita riconoscerli la primogenitura di non poche elaborazioni teoriche originali, restituirgli il ruolo di promotore culturale di proposte avanzate da Maestri alla cui diffusione ha contribuito in maniera importante, forse decisiva.

Questa notazione aiuta ad apprezzare la portata dei contributi depositati in questa silloge, che forniscono ricche illustrazioni dei fondamenti dei temi studiati, non solo giuridici, ma culturali in senso ampio, secondo l’inclinazione coltivata traendo spunto dall’insegnamento di grandi Maestri

quali Piero Calamandrei, Pietro Rescigno, Stefano Rodotà, per citare autori la cui influenza più visibilmente traspare.

2. Il contenuto del volume

Nel volume sono raccolti dodici saggi, preceduti da una prefazione e seguiti da una conclusione intitolata alla fede nel diritto.

Nella prefazione si muove dalle regole sull'interpretazione, al loro riepilogo facendo seguire l'avvertenza circa la superiore complessità dell'operazione ermeneutica, influenzata dalla cultura dell'interprete, la quale a propria volta varia in dipendenza "delle convinzioni, della capacità, dell'impegno di ciascun giurista, oltre che, naturalmente, delle condizioni storiche in cui egli opera". Si tratta del "processo ermeneutico" da Gadamer denominato "precomprensione", nel cui ambito l'interprete usufruisce di un ampio margine di discrezionalità, nei limiti dei canoni stabiliti dalla comunità ermeneutica, oltre che dal legislatore e dalla tradizione, e nel rispetto dei valori depositati nella Costituzione, nella Carta europea dei diritti fondamentali, nella Convenzione EDU. In tali testi ricorre il riferimento all'uomo - inteso come persona - al centro dell'ordinamento: è evocato l'adagio secondo cui il diritto è fatto per l'uomo, non viceversa (p.7).

Si suggerisce la destinazione preferenziale del libro agli studenti, ma avvertendo che i temi affrontati rivestono peso decisivo per la formazione del giurista, in modo da poterne raccomandare la lettura a ogni cittadino intenzionato ad "accostarsi al diritto con la curiosità del profano, ma anche con le aspirazioni alla giustizia di ogni consociato che confida nel diritto come apparato di garanzie e tutele", alla vita, della libertà, dell'identità, della famiglia, del patrimonio (p. 8).

I titoli dei singoli capitoli, presentati quali "parole del diritto", sono rispettivamente dedicati a: diritto come letteratura, diritto naturale e storia, persona, dignità e solidarietà, identità, famiglia, situazione e *status*, antropologia giuridica, ordine giuridico del mercato, *law & economics*, la nuova *lex mercatoria*, assolutismo giuridico. Si svela che la loro scelta è stata condizionata dal rispettivo legame con maestri del diritto incontrati nel corso della vita accademica e professionale.

Di ogni voce sono illustrate le matrici, le direttrici, le applicazioni celebri intorno alle quali è stata messa a prova la tenuta delle teorie.

3. Diritto come letteratura

Nel primo capitolo, intitolato “Il diritto come letteratura” (p. 9 ss.), è illustrato il rapporto tra le due entità, oggetto di grande attenzione negli ultimi decenni, non solo all’interno della cultura nordamericana, dove sono segnalati in particolare i contributi di Posner, i quali sono tuttavia pervenuti a esiti riduttivi. L’indagine delle forme espressive dei giuristi diviene lo spunto per una riflessione ampia sui testi giuridici, messi a fianco di quelli sacri e quelli di fantasia, in modo da confrontarne poi i criteri ermeneutici. Il bilancio pende verso l’assimilazione: “non vi sono differenze determinanti”, spesso sono intercambiabili. Permangono, tuttavia, alcune differenze residuali: la strumentalità, la vincolatività e la sindacabilità; la correlazione tra testo e sanzione; la libertà o coattività che gradua i processi formativi dei testi. La conclusione è nel senso dell’identificazione tra diritto e letteratura, talché la separazione è interna, sebbene il diritto non sia interpretabile mediante criteri letterari. Quale ricaduta pratica è segnalato l’impiego di tali analisi per predire il risultato dell’operazione ermeneutica.

4. Diritto naturale e storia

Il secondo è dedicato a “diritto naturale e storia” (p. 26 ss.), titolo del celebre libro di Leo Strauss, dato alle stampe nel 1953, subito tradotto in molte lingue e ripubblicato a Genova nel 1991. Dopo aver segnalato il tributo prestato al diritto naturale dalle carte fondamentali, tra cui dall’art. 2 della nostra Costituzione, la trattazione prosegue con il resoconto dell’accoglienza -fredda- ricevuta dall’opera e delle rimediazioni successive, le quali hanno colto la differenza tra il diritto naturale e i diritti naturali, tra l’accezione soggettiva e quella oggettiva; vengono, quindi, passate in rassegna le posizioni critiche di Fassò, Bobbio, Kelsen. Il diritto naturale ha ricevuto rinnovata attenzione per il moltiplicarsi dei riferimenti - espliciti o impliciti - contenuti nella carte costituzionali e nelle dichiarazioni delle libertà fondamentali; poi in ragione delle “aspirazioni di quanti si propongono di riformulare secondo il moderno sentire i principi di etica su cui si regge la comunità”(p. 40), con il che si riprende il discorso di Strauss. E’, poi, rischiarata la differenza tra diritto naturale classico e moderno: “il primo identifica il diritto nella giustizia, il secondo ne accentua la differenza” (p. 45). L’ultima parte della trattazione verte sull’art. 2 Cost., che viene interpretato in maniera estensiva

per reagire alle aggressioni della società moderna, per prendere parte al dibattito sulla bioetica: i diritti dell'embrione, del feto, del malato; il diritto a non essere oggetto di accanimenti terapeutici; persino i diritti degli animali e la protezione dell'ambiente. Insomma, il diritto naturale sta conoscendo una nuova stagione, che succede a quella dei diritti umani.

5. La persona

Il terzo capitolo è incentrato sulla persona (p. 50), concezione frutto delle elaborazioni giuspositivistiche, da un lato, giusnaturalistiche, dall'altro. Questa nozione - come quelle di diritto soggettivo e di azione - possono essere comprese solo nel loro svolgimento storico, cosicché si muove dall'opera di Enrico Besta, risalente alla prima metà del secolo scorso, per seguire il percorso della configurazione giuridica, attraverso la concezione giusnaturalistica, poi nell'indirizzo pandettistico, per approdare ai codici civili dell'Ottocento e del Novecento, quindi alle dichiarazioni dei diritti e alle costituzioni straniere, e giungere infine a quella italiana. Si conclude riprendendo il viaggio intellettuale indicato da Stefano Rodotà, ove trova ridefinizione l'individuo, sono messe in relazione identità e discriminazioni, è mostrato il legame tra soggettività e legittimazione.

6. Dignità e solidarietà

Il discorso è proseguito nella voce successiva intitolata a "dignità e solidarietà" (p. 84 ss.), ove è illustrato anzitutto il ruolo della dignità (p. 89) ed è affrontato l'interrogativo se nel nostro sistema essa sia solo un valore, oppure anche un diritto, o addirittura se sia "un super diritto". Si riconosce peso ai testi legislativi, tuttavia avvertendo circa la superiore rilevanza agli interventi giudiziari, in particolare quelli della Corte di Strasburgo, che a lungo si è occupata del rapporto tra dignità e diritti umani nella Convenzione europea (p. 90); molti casi hanno suscitato clamore, si pensi a quelli inerenti il giusto processo che hanno, addirittura, indotto il legislatore italiano a modificare il testo della Costituzione (art. 111). Il tema riveste peso anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché della Cassazione (p. 93), che sempre più frequentemente fa riferimento alla

dignità, anche nei rapporti tra privati.

7. *La bioetica*

Settore fortemente contrastato è quello della bioetica (p. 99), ove si consuma lo sforzo di contemperare i diritti della persona, in particolare all'autodeterminazione, e i valori condivisi dalla collettività, come in tema di procreazione assistita e tutela dell'embrione; grandi contrasti investono pure le credenze religiose e la loro rappresentazione simbolica (come il velo per le donne musulmane). In un contesto tanto variegato, la Corte di Giustizia (p. 103) ha promosso l'applicazione dei diritti fondamentali.

8. *La solidarietà*

A seguire è affrontata la solidarietà (p. 106), che dalla Costituzione italiana del 1948 è notoriamente considerata un valore forte; tendenzialmente il riferimento a essa è più frequente nei testi costituzionali piuttosto che nelle fonti di rango inferiore; nelle carte universali dei diritti non è menzionata espressamente, ma è soffusa nella Convenzione Europea del 1955. La nostra Costituzione esce vittoriosa dal confronto con le altre moderne (p. 108): la solidarietà non è neppure menzionata in quelle di Belgio e Paesi Bassi, mentre negli altri testi più recenti è relegata sullo sfondo. Della solidarietà sono, quindi, elencati i caratteri (p. 109): essa viene presentata nella prospettiva cattolica e in quella socialista (p. 110); è, poi, coltivato il confronto tra fraternità e solidarietà, quale continuità o frattura (p. 111). La solidarietà, nell'accezione di fraternità, emerge con vigore nel clima rivoluzionario ed è poi richiamata alla fine del secolo diciannovesimo, ma nei codici vigenti essa è quasi ignorata: nel nostro essa è apparsa in collegamento con l'ideologia corporativa e i civilisti l'hanno riscoperta rivalutando l'applicazione diretta della Costituzione ai rapporti tra privati, facendo uso delle clausole generali riferite alla buona fede, alla correttezza e all'equità.

La solidarietà dev'essere, oggi, intesa come limite e come obbligo (p. 119): essa è connotato peculiare delle società moderne e civili, ispirate dalla tutela dell'altro, del diverso, dell'emarginato, ma tende a essere sommersa dall'individualismo. La solidarietà è, quindi, al tempo stesso limite all'azione

individuale, dettato da ragioni sociali, e obbligo imposto ai singoli a operare per la realizzazione di più equi rapporti sociali e più umane condizioni di vita. La solidarietà è, quindi, assurta a valore universale (p. 120), attualmente evocata in diversi contesti e assai frequentemente: nel catechismo della Chiesa cattolica, nella Laude francescana, nella Costituzione italiana, nell'enciclica *Veritatis splendor*. La mentalità più diffusa è, nondimeno, aliena da spinte solidaristiche: il principio del libero mercato è oggetto di mistificazione; è promossa la ribellione fiscale; i programmi politici predicano l'individualismo egoista e il liberismo selvaggio (p. 122).

9. *L'identità*

Ancora intorno alla persona ruota il quinto capitolo, dedicato all'”identità” (p. 123 ss.), declinandola in quelle genetica (p. 123), sessuale (p. 124), all'integrità fisica quindi il diritto sulle parti staccate del corpo (p. 127), il diritto al nome (p. 128), all'identità digitale, alla *privacy* (p.130), intesa come diritto alla riservatezza, al riserbo, al segreto della vita privata, lemma penetrato nel nostro linguaggio, con il viatico dei formanti dottrinale e giurisprudenziale.

La *privacy* si declina secondo diverse accezioni e si scontra con diversi valori. Rivestono peso centrale i diritti della personalità (p. 133): all'immagine, all'identità personale, al nome, i quali vengono a interferire con attività che, in ragione dell'evoluzione delle tecnologie, rendono più vulnerabile la persona. La violazione della *privacy* (p. 136) è fattispecie collocata nel settore della responsabilità civile (art. 2043 c.c.), configurata quale danno ingiusto in quanto conseguente alla lesione di un diritto soggettivo assoluto che si ricava dall'applicazione diretta dell'articolo 2 Cost.. La costruzione giurisprudenziale del diritto alla *privacy* (p. 137) trova le prime applicazioni negli anni cinquanta con i precedenti Caruso e Petacci, e si consolida negli anni settanta con la vicenda Soraya (p.144), ove la tutela dell'immagine si intreccia con quella della *privacy* per temperare il diritto di cronaca. Attualmente (p. 148) sono incerti i confini, lo *status* dell'interessato, il conflitto con altri diritti, il tipo di danno. Quando ha visto la luce la direttiva comunitaria CEE 46/95 sulle banche dei dati (p. 153), nel nostro ordinamento (p. 156) erano assenti leggi volte a disciplinare l'assunzione di informazioni e la loro diffusione da parte di terzi, figurando solo alcune norme specifiche rivolte a singole ipotesi; poiché era avvertita

l'esigenza di assicurare ai cittadini il diritto conoscere le informazioni raccolte sul proprio conto, di rettificare dati inesatti e quindi il diritto all'oblio, successivamente si è dato corpo a un modello considerato uno dei più moderni e garantisti del mondo.

10. *La famiglia*

La sesta voce è incentrata sulla "famiglia" (p. 169 ss.), di cui è anzitutto illustrato il profilo storico, attraverso il riferimento al *code napoléon* (p. 169), passando al codice civile del 1865 (p. 171), quindi alla legislazione del Fascismo (p. 172), poi alla redazione della Costituzione repubblicana (p. 176); all'anticipazione della riforma del diritto di famiglia (p. 181); alla legge del 1975 (p. 192); fino alla riforma del 2012 (p. 201) relativa alla filiazione. Attualmente (p. 202) si assiste a una trasformazione della funzione economica della famiglia e a un mutato ruolo della donna; vengono illustrate la posizione cattolica, l'ideologia marxista, il pensiero democratico borghese e i movimenti radicali. Si conclude constatando l'attuale giuridificazione e internalizzazione dei rapporti familiari, che ha portato all'esaltazione dei diritti fondamentali anche in quest'area (p. 210), qui delineata attraverso una breve rassegna delle norme relative alle convivenze. L'analisi si conclude con l'interrogativo circa la possibilità e opportunità di delineare regole europee (p. 215).

11. *Situazioni e status*

Persona e famiglia trovano compendio nella settima voce dedicata a "situazioni e *status*" (p. 219 ss.), muovendo dalla considerazione di Pietro Rescigno (p. 224) secondo cui la situazione ha carattere episodico e temporaneo, mentre lo *status* richiama l'idea di una condizione personale destinata a durare, capace di dare vita a prerogative e doveri; manca alcuna definizione di *status* in materia familiare nel nostro codice civile, ove ricorre l'espressione "qualità" (es. di figlio). Attualmente la realtà è ancor più frastagliata, poiché accanto a *status* consegnati dalla tradizione ve ne sono di occulti o indiretti, che continuano a perpetrare discriminazioni; sussistono, poi, *status* nuovi portati dalle nuove tecnologie (ad esempio l'embrione) e dall'economia (consumatore e risparmiatore). Occorre, poi,

chiedersi come questi *status* si intreccino con i bisogni elementari della vita (p.226): alcuni riguardano necessità connaturate a particolari situazioni di carattere fisico o economico. Nelle nuove prospettazioni si registra la giuridificazione e frammentazione dello *status* (p. 229). Attualmente gli aspetti della personalità sono, di regola, disciplinati nei codici civili e riguardano il singolo, che riveste una posizione centrale nell'ordinamento, attengono ai suoi rapporti con altri membri della comunità e con lo Stato. Gli ordinamenti che non hanno aggiornato il codice hanno spesso integrato le costituzioni (p. 234).

12. *Antropologia giuridica*

Si ritorna alla descrizione di una branca del sapere con l'“antropologia giuridica” (p. 241 ss.), muovendo dalla considerazione secondo cui le regole dei codici veicolano valori e quindi concezioni di contratto che, essendo imposte per legge, finiscono per essere acquisite come indiscutibili. Tuttavia se si supera la concezione formalista si scopre che così non è: terminologia, concetti, regole sono il frutto della cultura giuridica, rappresentazione di fenomeni sociali ed economici. Gli aspetti antropologici del diritto contrattuale sono stati affrontati in modo diretto e compiuto all'inizio del novecento, in particolare tra i primi da Marcel Mauss che si è concentrato sulle sovrastrutture delle società primitive. Non a caso il fenomeno è stato esaminato da Rodolfo Sacco in conclusione della sua trattazione antropologica del diritto, che ha accompagnato il lettore in un lungo cammino, all'inizio del quale ha indicato i confini del settore, teorizzando la pluralità dei diritti, scavando le radici e individuando la base dei rapporti umani; in questo modo ha descritto il passaggio dal diritto muto a quello parlato e la verbalizzazione della regola, quindi la sua scrittura, così giungendo alla partizione del diritto: privato, pubblico, i gruppi, le persone, i beni, i servizi, i conflitti.

13. *L'ambito economico*

Con le tre voci successive si passa all'ambito economico. L'“ordine giuridico del mercato” (p. 256 ss.) è messo a confronto con la libertà

contrattuale, evocando il dibattito innescato dalla contrapposizione tra la tesi favorevole alla molteplicità, specificità e analiticità delle regole rivolte a governare il mercato, e quella che le auspica marginali, non pervasive e di semplice indirizzo. Rispetto al “nichilismo giuridico” (p. 260) è centrale l’analisi dei saggi raccolti da Natalino Irti, dove sono registrate vicende caratterizzanti il diritto post moderno: il declino dei dogmatismi incrostati con l’avvento della Pandettistica e poi del formalismo; i crolli del positivismo giuridico e del giusnaturalismo, che hanno consegnato il giurista alla precarietà, alla mutevolezza, alla a-sistematicità. Il sapere è ormai rapportato al “saper fare”, alla specialità delle competenze giuridiche e alla loro frammentarietà. Il libro di Irti conclude osservando che “il nichilismo ci salva e protegge; smaschera falsi idoli, da cui pensavamo di trarre il nostro valore...esso non è rinuncia ma accettazione”. La visione illustrata non soddisfa appieno e viene formulato l’auspicio che il nichilismo di Irti non sia tragico, ma lasci il posto a un maggior afflato sociale, una cultura della differenza funzionale alla protezione degli interessi deboli.

14. Law & Economics

Il decimo capitolo è dedicato alla “Law & Economics” (p. 264), al rapporto tra diritto ed economia e all’analisi economica del diritto (p. 264): si tratta di due metodi diversi, l’uno più incentrato sul diritto, l’altro sull’economia, per esaminare i fatti e i bisogni della vita reale, per individuare le regole comportamentali più appropriate e suggerire a chi crea le norme le scelte migliori per raggiungere i fini desiderati. Figura di spicco è Guido Calabresi, che nelle sue opere ha individuato correnti, orientamenti e indirizzi; ha delineato i confini tra i due mondi e ha cercato di pronosticare l’evolvere della connessione tra diritto e economia, senza avanzare la pretesa che il primo sia asservito alla seconda o che la seconda costituisca l’unico modello interpretativo del giurista, ma suggerendo una visione poliedrica e non riduzionista per affrontare i problemi del diritto. In Italia queste riflessioni sono state riprese all’interno del dibattito circa l’interpretazione orientata alle conseguenze. La lettura dell’opera di Calabresi suggerisce anzitutto una riflessione sul *judicial process* (p. 276), ossia sul “mestiere del giudice”: in esame sono il metodo del giudizio, connesso con l’idea di diritto propria di ciascun giudicante, e i criteri attraverso i quali egli sceglie se procedere. Il giudice non si deve preoccupare particolarmente dello stile,

ma deve emettere un verdetto equo, ragionevole, meditato e corretto. E' fatto osservare che le decisioni statunitensi sono sempre più frequentemente appoggiate a leggi scritte ed essendo la produzione normativa in certi ambiti uniforme perché federale, ma in altri diversa da Stato a Stato, l'attività interpretativa risulta assai più complessa che in passato. La constatazione che le più importanti sentenze recenti della Corte Suprema abbiano tratto spunto dalle giurisprudenze delle nazioni occidentali per la soluzione di *hard cases* dimostra che guardare altrove è diventata una tecnica di *cross-fertilization*, nonostante alcuni autorevoli esponenti abbiano messo in dubbio l'opportunità di citare precedenti o esperienze straniere (è il caso, ad esempio, del giudice Scalia). La riflessione di Calabresi giova anche al sistema italiano, posto che la nostra cultura giuridica si è ormai aperta allo studio degli altrui modelli di sentenza.

15. *La nuova "lex mercatoria"*

Con il capitolo sulla nuova "*lex mercatoria*" (p. 282 ss.) si presenta il Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da Francesco Galgano, illustrandone l'oggetto, gli scopi, il metodo e lodando le scelte di cui è espressione. E' elogiato l'abbandono dell'opera monografica, di un solo autore e dedicata a uno specifico settore, a vantaggio della collettanea, contenente contributi incentrati sul medesimo ambito o, al più, riguardanti alcuni affini, che fornisce garanzia di "pluralità delle ispirazioni ideali".

16. *L'assolutismo giuridico*

Ultima voce è l'"assolutismo giuridico" (p. 294), ove è ribadita la centralità della storia per comprendere il diritto, secondo l'insegnamento di Paolo Grossi, il quale vede l'individuo non come mero titolare di diritti e doveri, ma quale persona reale che nel corso del tempo intesse relazioni, nutre aspirazioni, vanta pretese. Il giurista è, dunque, condotto in una dimensione diversa da quella che aveva creduto essergli propria, ove esistevano solo formule e sanzioni; egli ne propone un recupero accompagnato da quello della storia, della vita quotidiana dell'uomo e della sua famiglia: il diritto

non è, quindi, statico e autoritario. Si tratta di considerazioni certamente condivisibili, purché non si abbandonino la consapevolezza circa la difficoltà di spogliarsi di questo preconetto. Si aggiunge la constatazione che attualmente sta scomparendo la dimensione confinata alle leggi nazionali, la cui presenza appare comunque ineliminabile. Di qui l'idea di un "primato in discussione" e il suggerimento al giurista contemporaneo di ripensare le fonti del diritto senza accontentarsi delle continuità apparenti, quale il ripetersi delle etichette, prediligendo l'indagine dei mutamenti intervenuti nel tempo (p. 301). Seppur critichi l'assolutismo giuridico, Paolo Grossi esalta la lucidità e la smania codificatoria dell'epoca illuminista (p. 306), indotta da esigenze molto concrete, quale l'urgenza di far funzionare il mercato interno, tracciando gli itinerari della modernità. Emerge così la funzione della storia del diritto (p. 310): il giurista positivo che non sappia cogliere il significato della norma superando il tenore letterale, che non ne constati il processo di erosione, viene meno al proprio compito. Il diritto, insomma, è norma e forma, ma non si esaurisce in esse, è anzitutto la dimensione naturale di una intera civiltà.

Il pluralismo sociale e istituzionale caratterizza il Medioevo giuridico e guida il percorso di ricerca di Grossi (p. 314), intenzionato a scendere a fondo e indietro nel tempo per scoprire la discontinuità. Proprio lo storico del diritto è il soggetto deputato a registrare l'irruzione sulla scena di nuove fonti e nuovi strumenti e percorsi di governo, specie nell'ambito del commercio internazionale. Di fronte al mutato panorama buona parte degli studiosi si affida a vecchi strumenti concettuali per la sua decifrazione: in tale contesto, diventa essenziale il ruolo degli avvocati, cui spetta la scelta della *lex fori*, della *lex contractus* e l'individuazione del modello contrattuale di riferimento (p. 320).

17. *La fede nel diritto*

Il volume si chiude con "la fede nel diritto" (p. 325), evocando uno scritto inedito di Piero Calamandrei del 1940, di cui sono elogiate l'eleganza e la freschezza espositiva: un testo rivolto ai giovani che, in tempo di guerra, si accingevano a intraprendere gli studi giuridici con la consapevolezza dell'imminente chiamata alle armi: a loro venivano rivolte parole di speranza, confortandoli nella partecipazione alla vita pubblica e alle sorti del Paese. Nella prolusione erano versate le sue concezioni di diritto e giustizia

ed era tratteggiato il ruolo del giurista, interrogandosi circa l'attualità della fede nel diritto, in particolare nella sua attitudine a salvare gli uomini dalle barbarie. Calamandrei privilegiava una visione tecnica, ma non per questo arida, raccomandando la fede in un diritto adeguato ai bisogni della civiltà. Parole belle riservava all'avvocatura, quale professione "di comprensione, di dedizione, di carità. Nel suo cuore l'avvocato deve mettere da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri... la tragedia dell'imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacerà".

18. Un volume prezioso per la didattica e la ricerca

Questo pur sintetico riepilogo dei contenuti del volume sembra sufficiente a confortare l'opportunità di raccomandarne l'adozione nei corsi universitari, sia per raccordare le materie storiche e filosofiche con il diritto privato, interno e comparato, sia per fornire il profilo dell'evoluzione dei concetti giuridici civilistici, in questo modo colmando salti evidenti su entrambi i fronti.

Nelle sedi in cui gli storici non intendono occuparsi degli istituti privatistici, il civilista e il comparatista avrebbero attitudine a colmare questi segmenti, riprendendo le fila degli insegnamenti romanistici, avvantaggiandosi delle illustrazioni delle premesse culturali e sociali proposte dai medievisti, dai docenti di diritto moderno e di storia delle codificazioni; alcuni saggi raccolti in questa silloge, ad esempio quello sulla persona, indagano le radici di singoli concetti, restituendovi quella profondità storica al cui interno- secondo un insegnamento ricevuto- deve ricercarsi la cifra degli istituti giuridici. Altrettanto vale per il coordinamento con i corsi di filosofia del diritto: altri contributi, ad esempio quello dedicato al diritto naturale, si collegano all'argomentazione giuridica, quindi forniscono occasioni per sperimentare la concretizzazione di speculazioni sganciate da contesti.

Entrambi i fronti mettono la cultura privatistica in collegamento con le proprie specifiche matrici. Si tratti di apprezzare i riferimenti al diritto naturale nel dibattito sulle disposizioni anticipate di trattamento, oppure di ragionare sulla tutela della persona, della dignità rispetto alla gogna mediatica, l'universitario, il ricercatore maturo, persino il cittadino- secondo l'auspicio espresso dall'A. nell'introduzione- potrà appoggiare l'edificazione di ulteriori sopraelevazioni, imposte o suggerite dai tempi, confortato dalla

solidità di queste fondamenta, realizzate sul terreno roccioso della cultura giuridica compendiate in questo volume.

